	CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI	
	ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO	
	SANITARIA	
	Contratto per l'acquisizione di prestazioni prevalentemente di riabilitazione	
	globale per l'anno 2021/2022/2023.	
	tra	
	l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa	
	57, C.F. e Partita IVA . 92005870909 nella persona del Commissario	
	Straordinario e Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F.	
	TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una	
	parte	
	e la Struttura sanitaria privata denominata STUDIO F.K.T. DR. S. MELE	
	S.R.L., (di seguito denominata Struttura), C.F 01731130900 Partita Iva	
	01731130900 con sede legale in OLBIA VIA GALVANI PAL. F/4, nella	
	persona del Legale Rappresentante, MELE ANTONIO C.F	
21/211	MLENTN77C06G203K dall'altra,	
RCC/20	hanno convenuto e stipulato quanto segue.	
ATS Data: 2021-10-07 08:33:38.0, RCC/2021/211	Premesso:	
-07 08:3	- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES	
2021-10	stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;	
ATS Data: 2	- che, ad ogni buon conto,la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti	
4240	rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della	
**************************************	L.R. n. 32 del 23.12.2020 " Alla legge regionale 11settembre 2020, n.24	
	(Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle	
10000 10000	norme in materia . Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della	
	1	
9-3-5-3		

legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di	
ulteriori norme di setto-re) sono apportate le seguenti modifiche : a) all'articolo	
3, comma 6 le parole : " decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle	
seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i termini previsti dai	
commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di 12 mesi;	
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale ,l'ATS è tenuta a	
predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei	
livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;	
-che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è	
provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali,	
tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per	
l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle	
di riabilitazione globale;	
- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 avente ad oggetto	
"Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di	
riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza	
riabilitativa", la Giunta Regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario che	
dovrà decorrere dal 1° gennaio 2011;	
-Tutto quanto sopra premesso e concordato , le parti come sopra costituite	
convengono quanto segue :	
Articolo 1. Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto	
 accreditata con provvedimento DEFINITIVO N. 543 DEL 09/06/2015	
rinnovato con DETERMINA N. 1350 del 20/11/2018ai sensi e per gli effetti	
della Legge regionale 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni	
2	
	1

contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra	
soggetti erogatori privati e ATS.	
Il presente contratto definisce:	
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia (riportate	
nell'allegato Y al presente contratto);	
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato dell'allegato Y al presente atto);	
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto	
alle attività rese in eccesso;	
- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di	
inadempienza;	
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione	
alle prestazioni erogate;	
- le modalità di accesso alle prestazioni.	
Articolo 2. Requisiti di accreditamento	
Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è	
stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa	
vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese	
rilasciato dal CCIAA),. L' ATS deve acquisire la documentazione antimafia di	
cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.	
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed	
odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà	
3	

richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione eq	quipollente al DURC
attestante il regolare adempimento degli obblighi contrib	outivi di cui all'art. 1,
comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.	
Nelle more dell'eventuale completamento del perco	orso per il rilascio
dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare cl	he, in relazione alle
prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura no	on ancora in possesso
dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strut	tturali, tecnologici ed
organizzativi che consentono di adempiere correttar	mente agli obblighi
contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovrant	no essere comunicate
all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.	
L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogat	te siano riconducibili
alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che	e i volumi di attività
siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo poss	sibile valutati su base
annuale.	
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero m	nassimo previsti nel
provvedimento di accredittamento non verranno remunera	ite.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti cita	ati per tutto il periodo
di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a ver	rificare la persistenza
degli stessi.	
Articolo 3. Assetto organizzativo e dotazione organica	
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'	'assetto organizzativo
definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'all	legato X al presente
contratto per farne parte integrante e sostanziale	
La Struttura , nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazio	one organica previsti
dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impe	egna a garantire le
4	

prestazioni previste dal presente contratto.	
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2,	
è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale	
Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la	
qualifica, la mansione svolta dal predetto personale,il Nucleo di appartenenza,	
l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.	
Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni	
eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi	
parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni	
semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione	
medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte	
dell'ATS.	
L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in	
materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o	
comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale,	
comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla	
eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso	
in cui la Struttura entro,30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non	
adempia.	
Articolo 4. Ulteriori requisiti di qualità	
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri	
dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni	
aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti	
informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena	
5	
	Î.

attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita	
copia all'ATS.	
La Struttura invia ad ATS , con cadenza semestrale, una comunicazione	
contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di	
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n.196 del 30.06.2003e ss.mm.ii.,	
sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad	
utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a	
sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e	
di accreditamento	
L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da	
parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la	
Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il	
Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
Qualora l'ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al	
competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.	
Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di	
sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2,	
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. e determina la	
conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.	
6	

Per accettazione MELE ANTONIO 02.09.2021 09:54:23 GMT+00:00
(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)
Il provvedimento di revoca dell'accredittamento da parte della Regione
comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del
presente contratto.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale
impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata
osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione
organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di
accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.
Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto
nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la
tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese
quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del
libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle
retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio,
qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo,su segnalazione dei
dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle
buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o parte, ai
dipendenti.
L'ATS,previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni,
nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla
decutazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al
7

periodo interessato. Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in	
relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.	
Per accettazione MELE ANTONIO 02.09.2021 09:54:23 GMT+00:00	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
Articolo 6.Tipologia e volumi di prestazioni erogabili- programmazione e	
svolgimento delle prestazioni erogabili.	
Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali	
richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le	
indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di	
riferimento.	
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto	
dispesa, suddivise per tipologia, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce	
parte integrane del presente contratto. Nel periodo di vigenza del presente	
contratto , la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con	
continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti	
prescritti dalla vigente e legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e	
igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un erogazione omogenea	
delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a	
presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine	
indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano	
attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni,	
l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività.	
In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti	
unilateralmente dall'ATS.	
8	

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e	
giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o	
sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle	
prestazioni oggetto del presente contratto.	
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al	
piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività	
della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.	
Per accettazione MELE ANTONIO 02.09.2021 09:54:23 GMT+00:00	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	
le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia e di appropriatezza clinica.	
Articolo 7. Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio-	
sanitaria avviene direttamente su prescrizione, compilata su ricettario SSN,	
dal medico interessato:	
a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e	
ss.mm.ii."Definizione dei LEA",sono a totale carico del SSR;	
b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii. "	
Definizione dei LEA",sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune di	
residenza dell'utente.	
Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare	
alla ATS, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di	
cinque giorni, l'inserimentoe/o la presa in carico dell'assistito.	
Per le prestazioni di cui alla lettera b), a seguito della valutazione dell'utente da	
parte di un 'Unità di Valutazione interna alla struttura (UVI),la notifica di	
9	

ammissione deve essere trasmessa dal centro alla ATS competente entro 24	
ore, unitamente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI. Nel caso in cui la	
valutazione della Unità di Valutazione Territoriale della ASSL sia difforme da	
quella dell'UVI relativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, l'ATS	
dovrà comunque farsi carico del pagamento della tariffa dalla data della	
notifica dell'ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa	
valutazione espressa dall'UVT.	
Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la	
Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del	
SSN.	
Articolo 8. Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza col	
principio di appropriatezza.	
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	
le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente	
necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle	
specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e	
regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal	
DPCM, 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.	
Nei casi incui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste dalla	
lettera a) del precedente art.7, l'Azienda , entro il termine di 10 giorni dalla	
formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di	
appropriatezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei	
criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché	
della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione	
multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe	
1	

specialistiche multi professionali, specificatamente individuate dall'ATS. Nei	
casi di accertata inapropriatezza organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni	
effettuate fin dal momento dell'inserimento nella Struttura sono remunerate	
secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato.	
L'equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani	
personalizzati attivati dalla Struttura.	
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella	
Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria	
dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.	
La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro	
famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani	
individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.	
Articolo 9. Debito informativo	
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio	
debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda	
e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN,	
secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e	
dalle indicazioni dell'Azienda,con particolare riguardo alla necessità di	
garantire l'interfacciamento con il S.I.S.A.R.(Sistema informativo sanitario	
regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero	
provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità	
indicate da ATS.	
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo comporta una	
riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata	
o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente	
1	

contratto.	
La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo	
giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per	
solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a	
una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile	
all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.	
Per accettazione MELE ANTONIO 02.09.2021 09:54:23 GMT+00:00	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
Articolo 10- Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle	
tariffe onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, suscettibilidi eventuali	
aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n.	
9/10 del 22.02.2011"Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e	
sociosanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune	
tipologie di assistenza riabilitativa."	
Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato	
saranno remunerate secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente	
contratto.	
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di	
aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il	
contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha	
facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente	
articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da	
trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
1	

sociale tramite PEC.	
Ai sensi dell'art. 8-quinques, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992,	
n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito modificazioni,	
comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe	
regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto,	
il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato	
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al	
successivo art.11.In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio	
economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei	
limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso	
provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi	
e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.	
Qualora l'ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di	
controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere	
ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a 10	
giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di	
diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T	
In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto	
durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.	
Articolo 11. Tetto di spesa	
Per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) art.7 del presente contratto è previsto	
un tetto di spesa pari a:	
 anno 2021: € 610.449,84,	
anno 2022: € 610.449,84,	
anno 2023: € 610.449,84,	
1	

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, superato il	
quale le prestazioni non potranno essere remunerate.	
Nell'allegato Y il tetto di spesa è suddiviso per tipologia di prestazioni.	
Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori regione , non rientrano nel	
massimale contrattato.	
Articolo 12. Superamento del tetto di spesa	
Con riferimento alle lett. a) e b) dell'art.7,la Struttura si impegna a rispettare il	
volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetti di spesa	
riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente	
contratto.	
Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto	
contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del	
40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato	
utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque	
esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla	
Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le	
risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al	
tetto assegnato per l'anno di riferimento.	
Articolo 13. Metodologia del sistema dei controlli	
Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante	
rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa	
vigente.	
L'Azienda procederà all'effetuazione dei seguenti controlli e verifiche:	
1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile	
della documentazione presentata;	
1	

2) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di	
erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi dell'art.8 del presente contratto.	
La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un	
registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che	
potrà essere tenuto anche su supporto informatico.	
Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell'Azienda vengano	
rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e	
regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli	
importi non dovuti.	
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla	
regolarizzazione della documentazione, ove consentito.	
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della	
fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di note	
di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla	
Struttura nel periodo di riferimento.	
Articolo 14. Fatturazione e pagamenti	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle	
tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.	
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza	
mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante	
fattura elettronica.	
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi	
indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di	
riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.	
L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	
1	

all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa	
verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito	
specificato l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di	
appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare,	
anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato	
l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente	
il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30	
giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso	
contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la	
nota di credito per l'importo contestato.	
Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di	
30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,	
in tutto o parte, le controdeduzioni. In tal ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
In ogni caso, l'ATS,procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità	
delle somme contestate in via definitiva.	
Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del	
tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.	
Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di	
corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste	
dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo	
restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore	
1	

privato interessato.	
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei	
controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della	
fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari	
all'1% del fatturato del periodo di riferimento.	
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla	
regolarizzazione della documentazione, ove consentito	
Articolo 15. Modifica del contratto	
Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si	
riservano di ricontattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle	
prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di	
attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia	
in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da	
parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.	
Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'Azienda potrà determinare	
 un eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei	
 fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.	
Art. 16. Durata del contratto	
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023 E' escluso	
il rinnovo tacito .	
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali,	
incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed	
integrazione unilaterale del presente atto.In tali casi la Struttura ha facoltà	
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al	
1	

presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione	
all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale	
tramite PEC.	
Art. 16bis. Cessione del contratto	
La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del	
trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accredittamento in capo al	
cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti	
dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del	
trasferimento.	
Art. 17. Risoluzione del contratto	
Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente	
procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:	
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del	
presente contratto;	
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere	
la buona riuscita del servizio;	
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e	
relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati	
nell'esecuzione del servizio;	
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis	
comma 2;	
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis	
comma 3.	
1	

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla	
struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti	
riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.	
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta	
all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la	
produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.	
L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria	
 Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.	
Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte	
dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa	
documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero,	
 anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione,	
diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine	
congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di	
adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
Per accettazione MELE ANTONIO 02.09.2021 09:54:23 GMT+00:00	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
Articolo 18. Registrazione e regime fiscale	
Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I	
del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni	
ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10,	
della parte 2 [^] della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese	
di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento	
dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.	
1	

Le eventuali spese di registrazione sono	a carico della parte che ha interesse a						
richiederla.							
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente da TEMUSSI Gattività di Scaliza di Scaliz							
richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Desta: 2021 09384 ANCIMO Desta: 2021 0938							
richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. II. COMMISSARIO STRAORDINARIO II. LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente da irriuro da la presente contratto del disciplinato del presente contratto.							
richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. II. COMMISSARIO STRAORDINARIO II. LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente dal TEMUSSI MASSIMO Deta: 2010-928.							
alla tutela della salute dei cittadini,	identificano i loro comuni scopi						
istituzionali ai sensi delle disposizioni d	ii cui ai decreti legislativi n. 502/92, e						
successive modificazioni e integrazioni,	, e n. 517/93 e relativi provvedimenti						
attuativi.							
Copia del contratto sottoscritto dalle part	richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di seambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LL EGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mete TEMUSSI Firmato digitalmente ANTONIO OSISSALO 1521324 40200 MASSIMO 1521324 40200 MASSIMO 1521324 40200 GMT+00:00						
all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell							
richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente da ATSONIO 02.09.2021 ANA SCIMO Data: 201109.28 ANTONIO 02.09.2021 O9:54:23							
richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO 2019-288 MASSIMO Para 2021-092-38							
alle vigenti in materia sanitaria, amminis	richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite i presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scop istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, de successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvediment attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Articolo 19. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Massimo Temussi Dott. Antonio Mele TEMUSSI Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO 02.09.2021 09.24:23						
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE						
Dott. Massimo Temussi	Dott. Antonio Mele						
TEMUSSI Firmato digitalmente	ANTONIO						
	09:54:23						



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Prestazioni di riabilitazione globale anni 2021/2023				7	
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO	LIVELLO TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
	7	Ambulatoriale intensiva	€14.691,14	€ 14.691,14	€ 14.691,14
	80	Ambulatoriale estensiva	€ 191.642,66	€ 191.642,66	€ 191.642,66
Studio FKT Mele Olbia	6	Ambulatoriale mantenimento	€ 122.791,63	€ 122.791,63	€ 122.791,63
	10	Domiciliare estensiva	€ 148.007,77	€ 148.007,77	€ 148.007,77
	11	Domiciliare mantenimento	€ 133.316,63	€133.316,63	€ 133.316,63
Totale struttura			€ 610.449,84	€ 610.449,84	€ 610.449,84
Per i Centri fkt di La Maddalena e di Budoni, essendo l'accreditamento istituzionale rilasciato per gruppi di prestazioni e non per singola tipologia, il budget è stato considerato indiviso per ogni gruppo di prestazioni	nale rilasciato	o per gruppi di prestazioni e non	per singola tipologi	ı ia, il budget è stato	considerato

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, in applicazione a quanto stabilito dalla DGR 13/12 che prevede la diminuzione del valore della produzione di prestazioni di ambulatoriale estensiva (livello 8) e il contestuale incremento della produzione di prestazioni di ambulatoriale intensiva (livello 7), le strutture in possesso dell'accreditamento istituzionale per l'erogazione di dette prestazioni si impegnano ad erogare le prestazioni di ambulatoriale estensiva (livello 7), anche nell'ipotesi in cui non le abbiano mai erogate, saranno possibili spostamenti di budget da una tipologia all'altra nel rispetto dei volumi massimi di accreditamento di ciascuna tipologia e nei limiti del tetto di spesa contrattuale. -e prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi. con contestuale diminuzione del volume di prestazioni estensive (livello 8)

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento. Si evidenzia comunque che

MELE ANTONIO 02.09.2021 09:37:18 GMT+00:00

> TEMUSSI MASSIMO

Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Data: 2021.09.28 15:51:58 +02'00' Allegao X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	STUDIO F.K.T. Dr. S. MELE S.r.I.
SEDE LEGALE	Via Galvani Pal. F/4 - 07026 OLBIA (OT)
SEDE OPERATIVA	Via Galvani Pal. F/4 - 07026 OLBIA (OT)

				* N° ORE			TIPO DI CONTRATTO DI	
CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	LAVORO	NOTE
MLENTN77C06G203K	MELE	Antonio	Medico Responsabile/Dir. Sanitario	10	Medico Responsabile/Dir. Sanitario	Ortopedico	Libera Professione	
MNCRNN48M42E747Q	MANCA	Rosanna Maria	Medico Responsabile	13	Medico Responsabile	Specialista in Igiene	Libera Professione	
FMULBT47L69E019P	FUMU	Elisabetta	Fisiatra	15	Fisiatra	Fisiatra	Libera Professione	
BRRCRL55A01G450I	BURRAI	Carlo	Pediatra	10	Pediatra	Pediatra	Libera Professione	
LPRFNC70M02H501K	LEPRI	Francesco	Psicologo	10	Psicologo		Libera Professione	
TLLL61L04H501UMR	ATELLA	Luigi	Psicologo	25	Psicologo		Libera Professione	
FRNLNN79R58E425Y	FARINA	Alice Anna	Psicologa	10	Psicologa		Libera Professione	
NGSMGB68L70E283V	ANGIUS	Maria Gabriella	Psichiatra Psicoterapeuta	15	Psichiatra Psicoterapeuta	Psichiatra	Libera Professione	
SNSCHR81L62A192S	SENES	Chiara	Neurologo	10	Neurologo	Neurologo	Libera Professione	
FLVNLN78C56E425M	FALIVENE	Natalina	Psicologa	20	Psicologa		Libera Professione	
RSNMRA54P69L093L	RASENTI	Maria	Psicologa	24	Psicologa		Dipendente	
CDNNNL61M59A192Q	CADINU	Antonella	Terapista della Riabilitazione	30	Terapista della Riabilitazione		Dipendente	
DLGGFR64S52G147H	DELOGU	Gianfranca	Terapista della Riabilitazione	12	Terapista della Riabilitazione		Dipendente	
SLNSVT65B12B064D	SOLINAS	Salvatore	Terapista della Riabilitazione	30	Terapista della Riabilitazione		Dipendente	
CNANRM57B08I452O	CANU	Andrea	Terapista della Riabilitazione	10	Terapista della Riabilitazione		Libera Professione	
MRNGPP96C18G015W	MARONGIU	Giuseppe	Terapista della Riabilitazione	24	Terapista della Riabilitazione		Libera Professione	
SCDSVT90M30L112Y	SCADUTO	Salvatore	Terapista della Riabilitazione	24	Terapista della Riabilitazione		Libera Professione	
CPPSMT74P67G015S	COPPI	Samanta	Terapista della Riabilitazione	10	Terapista della Riabilitazione		Libera Professione	
CRAGPP88C13I452K	CARAI	Giuseppe	Terapista della Riabilitazione	25	Terapista della Riabilitazione		Libera Professione	
SCHCML96S58F979X	SECHI	Carmela	Logopedista	36	Logopedista		Dipendente	
CSSMNN94L68G015Z	COSSU	Marianna	Logopedista	16	Logopedista		Libera Professione	
CVDNNL73D64F979R	CAVADA	Antonella	Pedagogista	20	Pedagogista		Libera Professione	
MGNCHR95M63G015C	MIGNOGNA	Chiara	Logopedista	24	Logopedista		Libera Professione	
CSSMNT73S58G015H	COSSU	Maria Antonietta	Pedagogista	36	Pedagogista		Dipendente	
FRNCRN68S65F979Z	FRONTEDDU	Caterina	Pedagogista	20	Pedagogista		Libera Professione	
NDDMRT51S64B378O	NIEDDU	Maria Rita	Pedagogista	5	Pedagogista		Libera Professione	
LCHRNN61P49E646Z	LUCHE	Rosa Anna	O.S.S.	10	O.S.S.		Libera Professione	
MRCMRZ61R11G015B	MARCHIONI	Maurizio	O.S.S.	36	O.S.S.		Dipendente	
PSCMGH58L44L093W	PISCHEDDA	Margherita	O.S.S.	24	O.S.S.		Dipendente	

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.



Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Data: 2021.09.28 15:51:00 +02'00'

